

LA TUTELA DAL RUMORE

Diritto Soggettivo o Interesse Legittimo
attraverso un'analisi comparata della normativa
codicistica con il diritto amministrativo

Dr. Salvatore PARISI

Tutor: Maria Deanna DE TADDEO

“Nuove idee vengono raramente a chi sta isolato, esse emergono come il risultato di un processo sociale, ed è spesso molto difficile distinguere i contributi di ciascun individuo, o ricordare fino a che punto le proprie idee furono rese più feconde dalle idee altrui”.

Nicolas Kaldor

(economista)

PREMESSA

Nel corso della presente esperienza il Dott. Parisi Salvatore ha avuto modo di prendere visione di un'ampia letteratura inerente l'inquinamento acustico e facendo inoltre tesoro dell'esperienza trasmessagli dagli analisti ISPRA.

Il testo presenta una struttura circolare. Nella prima parte si evidenziano gli aspetti che danno un breve inquadramento all'argomento trattato, evidenziandone criticità strutturali e di sistema.

Un approfondimento ben più pregnante, è quello svolto nella seconda parte, dove si effettua una rassegna giurisprudenziale sulla base delle sentenze emesse in Italia negli anni che vanno dal 1992 al 2006, dando l'idea della portata del fenomeno, mettendo in luce in particolare, come possano incidere nella disciplina della materia in esame, una diversità di norme (statali e regionali) ma anche regolamenti, procedure autorizzatorie, che spesso operano su diversi piani, come quello della prevenzione o della protezione del rumore, palesando in questo modo, la difficoltà per il cittadino comune, di giungere ad una visione univoca del problema.

A sopperire ai problemi di conoscenza di un fenomeno così vasto, gioca un ruolo chiave la comunicazione, come sottolineato nell'ultima parte, che serve a mettere i singoli al riparo da pregiudizi, disinformazione e fraintendimenti.

Così nelle conclusioni, preso atto dell'impossibilità di costruire unitariamente una nozione di ambiente ed escludendo di conseguenza, l'idea di una situazione giuridica soggettiva ben definita in capo ai singoli, si registra, come siano aumentati negli anni gli sforzi per delineare un vero e proprio diritto dell'ambiente, scongiurando il rischio che si giunga ad una semplice aspirazione alla tutela ambientale, da affidare esclusivamente, al comune buon senso.

ABSTRACT

Nel presente lavoro, si è provveduto ad analizzare l'evoluzione del problema del rumore nelle società moderne, partendo da elementi di carattere storico-normativo, distinguendo tra il singolo fatto episodico, cui si fa fronte tramite appositi strumenti di protezione e il più gravoso incombente dell'inquinamento acustico che rileva nel momento in cui non ci si troverà più di fronte ad un caso isolato ma bensì di fronte ad un fatto sistemico che presenta criticità tali da rendere auspicabile un piano preventivo, articolato per punti.

Il distinguo che si fa tra la tutela civilistica e quella penalistica, ci da solo un'idea delle innumerevoli differenziazioni che si possono operare in materia.

Successivamente si è entrati nel merito di una vasta casistica che ha messo in luce come le considerazioni fatte nell'arco degli ultimi dieci anni dai tribunali competenti, abbiano spaziato nell'applicare una disciplina che ha trovato riferimento ora nei codici, ora nelle leggi a carattere amministrativo, assegnando di recente, nella risoluzione di casi concreti, la preminenza a quest'ultime.

Ulteriori differenze hanno riguardato la diversità dei pronunciamenti in funzione della differente ubicazione geografica dei tribunali in questione, tra quelli del nord del centro e del sud Italia; è stato evidenziato inoltre come, un consistente gruppo di sentenze, abbia riconosciuto il danno conseguente all'inquinamento acustico, come una forma di danno biologico, portando quindi ad un'ulteriore differenziazione tra l'aspetto salutistico del fenomeno e l'aspetto strettamente ambientale che rileva in sé, indipendentemente dai danni arrecati alla salute dell'individuo.

Procedendo in questo modo, il passo è breve per giungere ad ulteriori scomposizioni, distinguendo ulteriormente tra ambiente di vita e di lavoro oppure tra ambito nazionale ed europeo, nel segno di una complessità che va scandagliata di volta in volta..

Quale allora il fattore che fa da “trait d’union” alle considerazioni prospettate?

Sicuramente la comunicazione gioca un ruolo strategico, contribuendo a sopperire alle molteplici sovrapposizioni, aporie logiche, difficoltà operative, che possono venire in considerazione; molte le soluzioni prospettate dalle diverse agenzie nazionali ed europee, operanti sul territorio per farvi fronte, che vanno dalla formazione verso i giovani come è negli intenti di questo stage, fino alle animazioni multimediali, come quelle predisposte dall’ Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sui Luoghi di Lavoro, che costituiscono sicuramente il modo migliore per diffondere una cultura della consapevolezza, che è la migliore risposta al problema, superando l’ impostazione meramente sanzionatoria che non ha suscitato fino ad oggi grandi risultati.

INDICE

PREMESSA.....	> 3
ABSTRACT.....	> 4
1. Introduzione.....	> 7
2. Metodologia.....	> 10
3. Rumore ed inquinamento acustico.....	> 10
4. La Prevenzione del fenomeno.....	> 11
4.1. La funzione e gli sviluppi della legge quadro.....	> 14
5. La Protezione del fenomeno.....	> 16
5.1. La tutela civilistica.....	> 17
5.2. Il limite ermeneutico della normale tollerabilità.....	> 18
5.3. La tutela penale.....	> 20
5.4. Eterogeneità dell' art. 659 c.p.	> 21
6. Esposti.....	> 22
7. Rassegna giurisprudenziale sulla diversa tipologia della disciplina antirumore in Italia.....	> 23
8. I dati dell' Inail.....	> 32
9. La funzione della comunicazione ambientale.....	> 34
10. Agenzie Nazionali ed Europea per l' Ambiente: quale comunicazione?.....	> 36
11. Dalla comunicazione al marketing ambientale.....	> 38
12. Le iniziative dell' Agenzia Europea.....	> 40
13. Conclusioni.....	> 41
Bibliografia essenziale.....	> 46

1. INTRODUZIONE.

In materia di rumore, l' Organizzazione Mondiale della Sanità, lancia l' allarme segnalando come in molte città il rumore abbia di gran lunga superato i limiti raccomandati; in Italia ciò avviene in dispregio della L. 447/1995 che recepisce ed impone tali limiti¹.

A fronte di una condizione di sollecitazione continua, la reazione, col tempo, si scompone mobilitando risposte fuori misura: maggiore stato di allerta, insonnia, minor sensibilità ad altri stimoli, riduzione del consumo di cibo.

Compito del legislatore è quindi quello di dare risposta a questa aspettativa individuando i limiti entro cui va mantenuto il rapporto tra l' uomo e l' ambiente e ciò per evitare che l' attività umana arrechi minaccia agli essenziali processi biologici e all' equilibrio dinamico della biosfera.

Nella storia dell'umanità, il rumore fu per millenni dovuto esclusivamente a cause naturali. In seguito con l'uso dei metalli, il rumore divenne anche un prodotto dell'attività umana.

Ma è solo negli ultimi due secoli che l'umanità, con l'industrializzazione e la meccanizzazione, ha conosciuto il rumore come presenza costante e quotidiana nei luoghi di vita e di lavoro. L'enorme quantità e potenza delle macchine impiegate nell'industria e la loro successiva diffusione capillare nelle strade, nelle case, ecc., hanno fatto assumere al rumore il primato di inquinante di tipo fisico più diffuso nella nostra civiltà. Testimone di questa “nuova” problematica il filosofo illuminista Montesquieu che per primo elaborò una vera e propria teoria giuridica del clima quale elemento fortemente condizionante degli aspetti sia caratteriali ma anche biologici dell'uomo. Clima che deve a suo dire, proiettarsi nell'elaborazione di differenti strutture giuridiche, adeguate appunto alle diverse condizioni ambientali.³

¹ Cfr. A. Papa, *Il rumore negli ambienti di vita*, Il Sole 24 Ore, pagg. 117 e 118.

Il concetto di clima acustico è andato lentamente affermandosi ed oggi, trionfa e domina sovrano sulla sensibilità degli individui. È stato infatti calcolato che oltre 100 milioni di cittadini, fra i Paesi che fanno parte dell'Unione, sono esposti all'inquinamento acustico ambientale e che circa il 20% di essi ne manifesta gli effetti patologici².

Ecco dunque come, il problema dell'inquinamento acustico così, come tutte le altre problematiche ambientali, comporta l'operatività di un insieme di normative che operano a diversi livelli:

A livello europeo

La lotta contro il rumore è stata finora inclusa in cinque programmi di azione per la tutela dell'ambiente. Il quinto programma d'azione prevede, accanto alla creazione di un catasto dei rumori e a programmi per la lotta contro il rumore, nuove riduzioni delle emissioni sonore degli autoveicoli, degli aerei e delle macchine.

Sulla lotta contro il rumore si è legiferato molto. Sotto forma di Regolamenti, vincolanti per gli Stati Membri nella loro interezza, sotto forma di direttive, vincolanti nel raggiungimento degli obiettivi finali e di decisioni qualora mirate a specifici Stati Membri, si può evidenziare come, la disciplina comunitaria, si sia evoluta sul presupposto che il compito della Comunità sia quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche ed una espansione continua ed equilibrata della stessa Comunità, poggiandosi quindi sul presupposto di *un miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo*.

Il secondo articolo del TUE prevede, tra i Compiti della Comunità, quello di promuovere *“una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente”*. Tra i compiti dell'UE figura inoltre anche quello di *“promuovere un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo”*. Particolare attenzione è stata prestata al rumore provocato dal traffico stradale e aereo a causa dei notevoli inconvenienti che ne derivano per l'uomo.

² Cfr. A. Papa *Il rumore negli ambienti di vita*, Il Sole 24 Ore - Gennaio 2007

Ma questa configurazione giuridica dell'ambiente ha presentato problemi di natura concettuale non solo sul piano delle elaborazioni giuridiche a livello internazionale e comunitario ma anche sul piano Costituzionale dei diversi Paesi che hanno affrontato la problematica ambientale.

A livello Costituzionale

Tra i vari ordinamenti costituzionali europei il regime giuridico delineato per la tutela ambientale ruota essenzialmente intorno a 2 modelli principali:

- come diritto della personalità e quindi correlato al diritto alla salute; (es. la Costituzione spagnola secondo cui:” *tutti hanno il diritto di godere di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona, così come il dovere di conservarlo*”
- come una sorta di obbligo di protezione a carico dello Stato o della generalità dei poteri pubblici (es. la Costituzione Greca secondo cui “*la protezione dell'ambiente culturale e naturale costituisce uno dei compiti dello Stato. Lo Stato è tenuto ad adottare misure speciali preventive o repressive al fine di preservare l'ambiente*”.

Meritevole di considerazione la Costituzione Brasiliana considerata “la Costituzione Verde” che ha dedicato un intero capitolo all'ambiente.. In particolare l'art.225 riporta “*Tutti hanno diritto ad un ambiente ecologicamente equilibrato, in quanto bene di uso comune del popolo, indispensabile per una sana qualità della vita; si impone all'Autorità Pubblica e alla collettività il dovere di difenderlo e preservarlo per le generazioni presenti e future*”

La Costituzione Italiana

Sino alla riforma costituzionale apportata con la revisione del titolo V, l'espressione *Ambiente* nella nostra Costituzione non riceveva alcuna menzione. I riferimenti ripetuti erano “*monumenti naturali, bellezza naturale o paesaggio*”. Il concetto di Ambiente ha infatti fatto la propria comparsa solo a partire dal 2001 nel nuovo art.117 relativo al riparto competenziale tra Stato e Regioni. Più volte la

consulta ha cercato di trovare tra le “pieghe” del nostro articolato costituzionale (art.2- 9- 32) un indirizzo in tale senso compresa la sentenza n.210/1987 secondo la quale *“va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività (...) si tende cioè ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali”*

Gli interventi che vengono operati dal legislatore italiano rilevano:

- A livello nazionale mediante Leggi dello Stato finalizzate al recepimento di direttive comunitarie, decreti ministeriali ecc..
- A livello regionale
- A livello locale

2. METODOLOGIA

In questo studio, al fine di realizzare un’ opera originale di sintesi tra diversi dati in campo acustico, si è attinto direttamente da una ricca bibliografia esistente presso l’ Istituto, nonché da una serie di dati esistente presso la rete di internet. In particolare, grazie a quest’ ultima si è potuto accedere all’ analisi di una rassegna di circa duecento sentenze emesse negli anni 1992 -2009, che è servita per elaborare dei grafici che ci hanno permesso un’ analisi critica circa la disciplina del fenomeno. Infine, si è disposto anche di informazioni “on line”, per redigere la parte relativa alla comunicazione ed al marketing ambientale. Tutti i dati inseriti sono pertanto reperibili tramite le didascalie e la bibliografia presenti nella pubblicazione.

2. RUMORE ED INQUINAMENTO ACUSTICO

Non esiste attività al mondo che non comporti la trasformazione di energia meccanica in onde di pressione che, raggiungendo l’ orecchio umano, determinano nell’ individuo una sensazione c.d. sonora. Tali sensazioni non sempre urtano con la disponibilità recettiva del soggetto esposto: spesso, anzi, lo stimolo sonoro consiste in un “suono”, ha cioè contenuto preciso e logico con un discreto messaggio d’ informazione. Altre volte, invece, lo stimolo

sonoro costituisce un “rumore”: è cioè, per il soggetto esposto, privo di contenuto razionale ed urta la disponibilità ad ascoltare dell’ individuo.

L’ accettazione dello stimolo sonoro e quindi la conseguente reazione, hanno comunque, carattere soggettivo: il suono gradevole di una sinfonia che, provenendo dall’ appartamento del vicino, invade lo spazio personale di un altro individuo costituirà per quest’ ultimo, certamente rumore qualora vada ad interferire con l’ occupazione o anche con il semplice gradimento di questi.

E’ però opportuno anche distinguere tra il “rumore” (occasionale ed episodico), dal vero e proprio “inquinamento acustico e fonico”, che è invece l’ insieme dei rumori, prodotti dagli uomini in un determinato contesto spazio-temporale, idonei a porre in pericolo la salute di coloro che vi sono esposti.

L’ inquinamento acustico è quindi, un fenomeno molto più ampio e complesso del semplice rumore, in grado di suscitare, in seno alla società, una forte istanza di prevenzione e protezione³.

2.1 LA PREVENZIONE DAL FENOMENO

La prevenzione dal rumore si è realizzata per larga parte tramite disposizioni che promanano direttamente dal Parlamento europeo; in esse si cerca di contrastare il sempre più crescente fenomeno della socioacusia, ossia il fenomeno dovuto alla rumorosità presente nei consueti ambienti di vita delle società industrializzate.

La Direttiva Comunitaria 85/337/CEE

(Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). Consiste in una procedura di VIA che viene strutturata sul principio dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli

³ Cfr. C.S.R.A.F.A. *Atti della Giornata di Studio su Ambiente: Interdisciplinarietà, Prospettive e Sviluppi*, Messina – Palazzo del Monte di Pietà – Mercoledì, 6 Dicembre 1995

³ C’è anche chi si interroga sulle effettive capacità delle discipline giuridiche di rappresentarsi alle dinamiche ambientali con conseguenze apprezzabili sul piano della tutela. Basti pensare alle considerazioni introduttive di G.Di Plinio in “Principi di diritto ambientale, Milano 2002 dove l’autore osserva che “*La tutela integrale dell’ambiente attraverso il diritto è una missione impossibile(...) tra l’altro per 6 miliardi di ragioni (...)*”

effetti. La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un'azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un nuovo approccio che possa influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriali e politici, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione dei territori interessati.

Il D. Lgs. 194/2005

Recepisce la direttiva Europea 2002/49/CE il cui obiettivo è quello di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, attraverso la determinazione di una mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni negli Stati membri. Allo scopo sono state riformulate in un «corpus normativo» già ben definito, alcune grandezze tecniche e individuato le competenze e le procedure di competenza dei gestori di infrastrutture e centri urbani.

Art. 3 del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59

Recepisce la direttiva 96/61/CE che, tramite lo strumento normativo dell' AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) promuove un approccio preventivo ed integrato di riduzione degli impatti ambientali prodotti dai complessi industriali con la progressiva adozione delle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT–Best Available Technique) in fase di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dei processi e dei prodotti industriali. Il fine è di ottenere un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento con interventi alla fonte nonché garantire una gestione accorta delle risorse naturali spingendo i processi verso livelli di efficienza sempre più elevati.

A livello nazionale la prevenzione è alla base dell'art.8 della legge quadro 447/1995.

Art. 8 della Legge Quadro 447/1995

Significativo nel campo della prevenzione è l' art. 8 che prevede la possibilità, da parte dei Comuni, di richiedere ai titolari di progetti o di opere non soggette alla procedura di VIA, una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione; alla modifica o al potenziamento di opere quali aeroporti, aviosuperfici, eliporti; autostrade, strade extraurbane secondarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Analogo obbligo viene altresì riservato anche per la costruzione di opere "sensibili" al rumore come scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

D.P.C.M. 14 novembre 1997:

Finalmente il legislatore italiano ha considerato la tutela dall' inquinamento acustico come uno dei fattori concorrenti alla formazione delle scelte di pianificazione e governo dell' assetto del territorio; più in generale potremmo affermare che si è reso conto della necessità di prevenire " a monte" gli effetti delle potenziali sorgenti di degrado ambientale, e dell' impossibilità di considerare le sorgenti sonore, una variabile indipendente rispetto all' organizzazione del territorio destinato ad ospitarle.

Nella tabella A del decreto vengono definite sei zone omogenee in relazione alla loro destinazione d'uso; per ciascuna di queste sono individuati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Trova spazio così nel nostro ordinamento la nozione di "tutela ambientale preventiva" applicata alla dimensione pianificatoria. L' efficacia della disciplina dipenderà dai modi e tempi di concretizzazione delle disposizioni attuative, cui è in larga misura demandata l' effettiva esecutività delle norme di principio.

La normativa tecnica

Anche le norme tecniche, fanno prevenzione in ambito acustico rappresentando degli standard internazionali che predispongono un disciplinare atto a conseguire dei miglioramenti di performance; in tabella ne evidenziamo alcuni di fondamentale importanza a livello di prevenzione.

Norme tecniche	Ambito disciplinato
ISO UNI EN 3744-47	potenza sonora delle sorgenti
UNI EN 12354-1, e 4	prestazioni acustiche delle strutture
ISO 9613-1 e 2	propagazione del suono in esterno, sorgenti lineari, areali e puntiformi
UNI EN 1793-3:1999	Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Spettro normalizzato del rumore da traffico
UNI CEN/TS 1793-4:2004	Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 4: Caratteristiche intrinseche - Valori in situ della diffrazione sonora
UNI 10855:1999	Acustica - Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti
UNI 11022:2003	Acustica - Misurazione dell'efficacia acustica dei sistemi antirumore (insertion loss), per infrastrutture di trasporto, installati in ambiente esterno.
UNI EN ISO 11819-1:2004	Acustica - Misurazione dell'influenza delle superfici stradali sul rumore da traffico - Metodo statistico applicato al traffico passante
UNI ISO 13472-1:2004	Acustica - Misurazione in situ del coefficiente di assorbimento acustico di superfici stradali – Metodo della superficie estesa.

2.2. LA FUNZIONE E GLI SVILUPPI DELLA LEGGE QUADRO

Come accennato in apertura, la Legge Quadro n. 447/95 rappresenta la pietra angolare in materia di inquinamento acustico per avere introdotto la definizione dello stesso in tutti i suoi risvolti, ponendo fine ad una serie di equivoci che fino ad allora si sono generati.

Se precedentemente alla sua entrata in vigore, si è proceduto alla definizione del problema prevalentemente dal punto di vista teorico, senza che vi fossero norme tecniche per l' applicazione concreta delle inerenti prescrizioni, successivamente alla loro

predisposizione, se da una parte si è disposto di basi scientifiche sull' argomento dall' altra, si è posto un problema nuovo, rappresentato dalla coesistenza di una moltitudine di disposizioni, a volte anche in contrasto tra loro.

Proprio per questo, a partire dal capitolo seguente, si evidenzia graficamente tutta una serie di differenti pronunciamenti, emessi dagli organi giudiziari competenti, che fanno risaltare le differenze esistenti, risaltandone gli elementi di coerenza, ma anche le incongruenze se non le palesi contraddizioni, giungendo anche quando possibile, ad un' evoluzione storica fino all' anno in corso.

Tuttavia, la L. 447/95 si pone all' attenzione per avere provveduto ad un' importante opera di prevenzione rispetto ai rischi esistenti in ambito acustico tramite:

- la classificazione acustica del territorio;
- i piani di risanamento comunali;
- i piani di risanamento delle aziende;
- i piani di contenimento e abbattimento del rumore per le infrastrutture di trasporto;
- le valutazioni previsionali di impatto acustico e di clima acustico.

Il cuore della normativa in questione, è rappresentato però, dall' azzonamento acustico del territorio, che deve essere coordinato con gli altri piani di regolamentazione e pianificazione locale, quali il Piano regolatore o il Piano urbano del traffico, acquisendo in questo modo importanti risvolti di carattere urbanistico – territoriale.

La zonizzazione acustica del territorio comunale, tramite le sei classi stabilite dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, è lo strumento tecnico per consentire di limitare e prevenire il deterioramento del territorio dal punto di vista dell' inquinamento acustico, in particolare tutelando le zone sensibili.

Qualora la zonizzazione evidenzi il superamento dei valori definiti dalla normativa, l' Amministrazione comunale predispone il Piano di risanamento acustico; indipendentemente dai valori, lo stesso può essere predisposto anche per il raggiungimento degli obiettivi

di qualità definiti dal citato D.P.C.M., in base alla tipologia dell' inquinante presente, indicando le zone da risanare, nonché il numero degli interventi da effettuare, i soggetti tenuti agli stessi, le priorità, le eventuali misure a carattere di urgenza.

Così, alla luce degli sforzi intrapresi, si tratta oggi di verificare, se il diritto alla quiete a tutela della salute dell' individuo, nei referenti costituzionali ricompresi nell' art. 32 Cost., sia munito di tutela adeguata o non sia piuttosto, come qualcuno l' ha definito, un diritto "disarmato"⁴.

3. LA PROTEZIONE DAL FENOMENO

E' opportuno precisare che tra i due aspetti della prevenzione e della protezione, di cui stiamo parlando, non esiste in realtà una cesura netta, visto che si tratta più che altro di una distinzione teorica che serve a scegliere tecnicamente tra le diverse modalità operative, al fine di risolvere casi concreti; per cui una buona prevenzione implicherà necessariamente anche la predisposizione di strumenti protettivi, mentre interventi di protezione, comprenderanno sempre, interventi predisposti anche ai fini preventivi.

Da queste doverose premesse, evidenziamo come, dal punto di vista normativo, quando a prevalere sia l' aspetto della protezione del fenomeno, emerge più spesso il ricorso alla normativa codicistica (civile e penale) che ne fa scaturire, nella maggior parte dei casi, una sanzione.

Quando invece si vuole ottenere dalla problematica in questione, una risposta che tenga conto di tutti gli aspetti che vengono in considerazione (sanitari, sociali, economici), si rende indispensabile il ricorso alla disciplina amministrativa.

⁴ Cfr. C. M. Grillo, G. Brunetti, F. Rocca, *Op. Cit.*, pag. 43

3.1. LA TUTELA CIVILISTICA

Nel 1942 vide la luce l' art. 844 c.c., che costituiva un primo intervento protettivo rispetto al fenomeno del rumore sulla base di tre diversi criteri, di cui due obbligatori ed uno facoltativo e sussidiario: i criteri obbligatori sono quelli della normale tollerabilità e del temperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, mentre il criterio facoltativo è quello della priorità dell' uso⁵.

Quell' epoca fu caratterizzata dalla nascita nel nostro Paese del fenomeno dell' industrializzazione, superando il modello della società prettamente agricola degli anni precedenti; in quest' ottica la norma venne vista come uno strumento destinato alla soluzione dei conflitti fra i vicini “per le influenze negative derivanti da attività svolte nei rispettivi fondi”, privilegiando di fatto le logiche produttive piuttosto che la salute del singolo, che solo oggi costituisce un retaggio di una società più consapevole di quelli che sono i veri bisogni dell' individuo⁶.

Al proprietario del fondo vicino si riconosceva solo il risarcimento del danno, genericamente inteso, bisognando così aspettare gli anni settanta affinché si affermi una nouvelle vague interpretativa che tramite una serie di decisioni interpreterà l' art. 844 II comma c.c., alla luce della nuova visione salutista del “fenomeno rumore” considerando il bene salute, sicuramente preminente rispetto al bene “produzione”⁷.

Per fare ciò si è dovuto superare gli ostacoli “tecnici” annidati nella norma in esame, quali i concetti di “vicinanza” e di “proprietà” e così si è gradatamente affermato che il concetto di vicinanza, va

⁵ Cfr. Cass. Civ., sez. II, 20 dicembre 1985, n. 6534, Dei A.c. Dei M.

⁶ Cfr. Corte Costituzionale 23 luglio 1974 n. 247

⁷ Cfr. C. M. Grillo, G. Brunetti, F. Rocca, *Aria elettrosmog rumore: l' interpretazione giurisprudenziale: analisi degli orientamenti giurisprudenziali in tema di inquinamento da agenti fisici*, La Tribuna pag. 50

inteso in senso lato, con riferimento ai fondi che in concreto possono essere danneggiati, anche se non contigui o limitrofi⁸.

Si comincia a riconoscere la risarcibilità del danno (definito più specificamente come “biologico”) che deriva dalla violazione al diritto alla salute intesa non solo come integrità fisica, ma anche come benessere psichico e comprendente altresì la qualità della vita ed i valori della persona, indipendentemente dalla capacità di produrre reddito dell’ individuo: si configura così, una netta rottura con il passato⁹.

Inoltre, tramite lo stesso articolo si riesce ad ottenere una risposta al problema in questione tramite l’ azione inibitoria volta a far cessare le immissioni ed ottenere il risarcimento del danno subito¹⁰. Ciò, è molto importante per scongiurare i possibili danni alla salute che potrebbero derivare da un’ esposizione prolungata al rumore.

3.2. IL LIMITE ERMENEUTICO DELLA NORMALE TOLLERABILITÀ

Il limite alla tollerabilità delle immissioni sancito dall’ art. 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, dovendo essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, nonché delle abitudini della popolazione¹¹.

Si è assunto a punto di riferimento interpretativo il c.d. criterio “**comparativo o relativo**”, che considera il rumore di fondo presente in una determinata zona, come punto di partenza per ritenere intollerabili solo quelle immissioni sonore che si aggiungono allo stesso, provocando un altro rumore non inferiore ai 3 decibel dell’ intensità del rumore. Si è cercato di valutare il rumore in modo obiettivo, in relazione alla reattività dell’ uomo medio¹².

⁸ Cfr. Pretura Civile di Vigevano, 6 aprile 1978, Ferrari ed altro C. Officina R.T.V.

⁹ Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 6 maggio 1988, n. 3367 Ferrari c. De Ambrogio

¹⁰ Cfr. Trib. Civ. Milano, 7 gennaio 1988, Saccone e altra c. Condominio Via Edison 12, Novate Milanese.

¹¹ Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 3 agosto 2001, n. 10735 Archedamini c. Mirossi

¹² Cfr. C. M. Grillo, G. Brunetti, F. Rocca, *op. cit.* pag. 45

Questo criterio però, risulta limitativo nel momento in cui si finisce col tutelare maggiormente le zone meno inquinate rispetto a quelle ad alta degradazione ambientale, innescando così una progressiva dilatazione dei rumori¹³. Altro limite della normativa in questione è rappresentato dalla non considerazione delle diverse fasce orarie: infatti, variazioni anche di 10 dB possono essere irrисorie se avvengono in pieno giorno nei confronti di un individuo già sveglio, mentre anche soli 2 dB possono incidere sul sistema nervoso in un soggetto che viene svegliato in piena notte dal riposo.

Concludendo, il principio in questione, deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo contiguo; sebbene, allo stato dell' arte, sembra escludersi che la tutela in questione, legittimi il titolare del diritto personale di godimento a chiedere modificazioni strutturali dell' immobile da cui provengono le immissioni¹⁴.

Ciò, costituisce ancora una limitazione rispetto all' ampliamento di tutela giuridica che comincia negli "anni settanta" con lo scopo di superare il concetto di tutela solo per il proprietario del fondo vicino, sebbene all' articolo in questione può essere ascritto il merito di costituire la principale fonte di riferimento a tutela della salute dell' individuo nelle contese tra privati.

¹³ Cfr. C. M. Grillo, G. Brunetti, F. Rocca, *op. cit.*, pag. 48

¹⁴ Cfr. Cass. Civ. sez II, 22 dicembre 1995, n. 13069.

3.3. LA TUTELA PENALE

Il diritto tutelato in ambito penalistico, é costituito dalla tranquillità pubblica, intesa come l' assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati, riferendosi con ciò, a un numero indeterminato di persone.

Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all' interno del quale sono percepiti¹⁵.

Ad una attenta lettura dell' articolo in esame risulta come il primo comma costituisca una fattispecie autonoma rispetto al secondo¹⁶. In particolare, il primo punisce il disturbo della pubblica quiete cagionato con modalità tassativamente indicate; infatti mira ad impedire i rumori ingiustificati, mentre il secondo comma, punisce le attività lavorative organizzate in forma industriale¹⁷.

Il crinale che separa le due autonome fattispecie criminose configurate nell' art. 659 c.p. è costituito dal tipo del rumore prodotto, poiché, ove esso provenga dall' esercizio di una professione o mestiere rumoroso, la condotta di chi lo produce deve essere ricondotta nell' ambito dell' art. 659 II comma c.p. per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o di prescrizioni della autorità, a prescindere dall' intensità del rumore e dalla generalità o meno, delle persone che ne vengono investite, perché la violazione dei limiti imposti da quei provvedimenti normativi postula una presunzione di turbativa della pubblica tranquillità per il semplice fatto della violazione delle disposizioni.

Qualora invece, le vibrazioni siano ad essa estranee, ricorre allora l' ipotesi di cui all' art. 659 I comma c.p. per la quale si richiede che i rumori, investano la generalità delle persone e superino la

¹⁵ Cfr. Cass. Pen., sez. I, 5 febbraio 1998, n. 1406, P.C. e Costantini.

¹⁶ Cfr. Cass. Pen., sez. I, 28 novembre 1996, n. 5799, P.M. in proc. Tornei ed altro

¹⁷ Cfr. C. M. Grillo, G. Brunetti, F. Rocca, *op. cit.*, pag. 85

normale tollerabilità in modo da disturbare le occupazioni od il riposo delle persone¹⁸.

3.4. ETEROGENEITA' DELL' ART. 659 C.P.

La differenza tra le due contravvenzioni è comunque notevole, talché desta qualche perplessità la loro riunione sotto il medesimo *nomen iuris*; riassumendo

→ nell' ipotesi prospettata nel primo comma, l' illecito può essere commesso da "chiunque" (reato comune), mentre nel caso previsto dal secondo comma soltanto da chi esercita una professione o un mestiere rumoroso (reato proprio); l' evento, consiste nel disturbo della quiete pubblica che, nel primo comma deve effettivamente verificarsi, nel senso che quantomeno occorre accertare in concreto una effettiva attitudine delle emissioni rumorose a disturbare un numero indeterminato di persone (reato di pericolo concreto), mentre nel secondo comma si presume la violazione, senza possibilità di prova contraria dall' illegittimo o irregolare esercizio dell' attività rumorosa (reato di pericolo presunto)¹⁹.

Ciò, costituisce un paradosso perché da una parte si tutela una situazione solo potenziale, lì dove specularmente secondo quanto stabilito dall' art. 659 c.p. I comma, solo se il danno si verifica a discapito di una pluralità di persone.

→ l' art. 659 I comma si configura come un reato di pericolo a formazione istantanea²⁰, il secondo comma costituisce più un illecito amministrativo ai sensi dell' art. 10 comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 477²¹ con una struttura come quella della norma penale in bianco²², che conferisce al reato carattere permanente in considerazione del suo inquadramento all' interno di un' attività organizzata in più fasi come quella lavorativa; tale

¹⁸ Cfr. Cass. Pen., sez. I, 15 gennaio 1992, n. 300, Corona.

¹⁹ Cfr. C.M. Grillo, G. Brunetti, F. Rocca, *op. cit.*, pag. 85

²⁰ La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni siano connesse all' esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo. Cass. Pen., sez. I, 27 febbraio 1998, n. 2598, P.M. in proc. Garbo.

²¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 16 giugno 2000, n. 3123

²² Cfr. Cass. Pen., sez. I, 15 gennaio 1992, n. 300, Corona

norma assume inoltre carattere di specialità rispetto al primo comma, per cui in caso di coesistenza, bisognerà applicare in concreto quest' ultima disciplina²³. Ciò implica una difficoltà tecnica di applicazione omogenea della “tutela dal rumore”.

Ciò perché la disciplina dell' art. 659 c.p., accomuna due commi legati fra loro come due gemelli siamesi che stanno insieme a forza; la natura giuridica delle due fattispecie, non potrebbe essere più diversa, essendo il primo un reato comune, a formazione istantanea, che rileva solo nel momento in cui costituisce un pericolo concreto per i consociati; il secondo, costituisce un reato proprio, a carattere permanente, che rileva anche solo sottoforma di pericolo presunto.

4. ESPOSTI

Nel presente capitolo è stata effettuata un' analisi statistica del fenomeno del rumore al fine di verificarne l' incidenza nella vita dell' individuo.

Qui di seguito viene riportato il grafico, predisposto da ARPA Toscana riguardante il monitoraggio degli esposti e delle segnalazioni legate alle problematiche ambientali nel 1° semestre del 2009, dove appare evidente la prevalente percentuale degli esposti riguardi l'inquinamento acustico sulle altre problematiche ambientali, tanto da essere addirittura il doppio degli esposti che scaturiscono dalla gestione dei rifiuti.

²³ Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 1 luglio 1994, n. 7482 Scarso

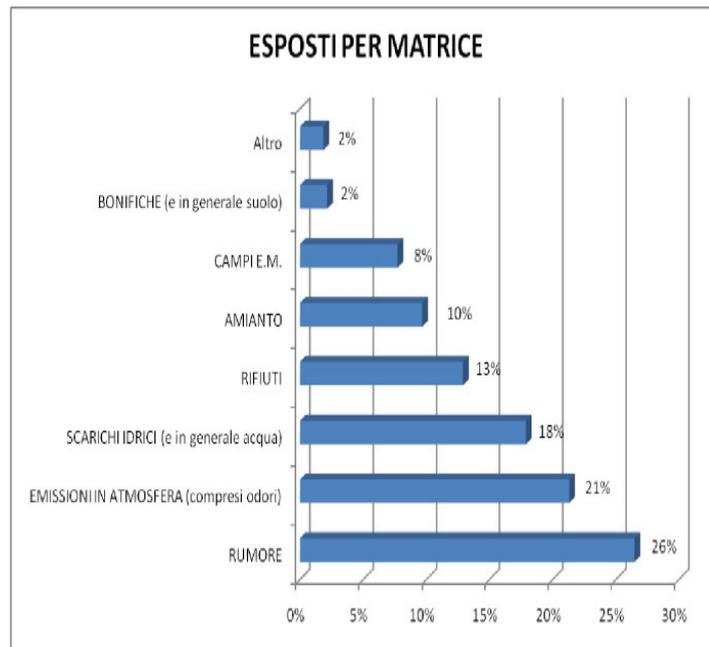


FIG. 1 Percentuale di esposti per fattore d' inquinamento

Eccessi di rumore possono compromettere la buona qualità della vita perché sono causa di disagio fisico e psicologico. Il rumore è percepito negativamente dalla popolazione esposta, ed è ritenuto una grave forma di inquinamento.

Si provvederà di seguito ad una analitica scomposizione della disciplina giuridica del fenomeno del rumore.

5. RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SULLA DIVERSA TIPOLOGIA DELLA DISCIPLINA ANTIRUMORE IN ITALIA.

Dal grafico rappresentato in figura 2, si evince come da un insieme di circa 200 sentenze analizzate, emesse negli anni 1992 – 2009, vi sia stata, nella risoluzione di casi concreti, una preponderanza di pronunciamenti basati sulle **norme amministrative**, di cui citiamo in particolare il DPCM 14 novembre 1997, ma anche diverse leggi

regionali, nonché dalla legge quadro n. 447 del 1995, rispetto alla **normativa codicistica**.

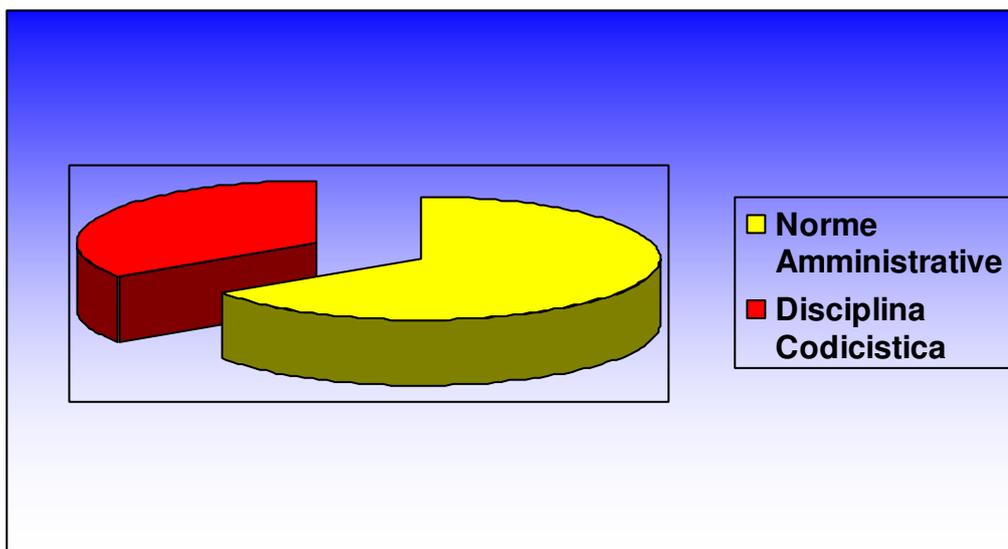


FIG. 2 Il periodo considerato è quello relativo agli anni 1992 - 2009

Oltre il totale delle applicazioni, pubblichiamo di seguito (fig. 3, 4 e 5) anche una specifica che tiene conto degli anni 2007, 2008 e 2009 a noi più vicini, che servono a farci capire meglio come si sia affermata lentamente la tendenza a sostituire la disciplina codicistica, sempre meno congrua rispetto alla multiforme realtà dei casi concreti, con delle leggi *ad hoc* meglio rispondenti alle innumerevoli sfaccettature di un fenomeno complesso come quello in esame.

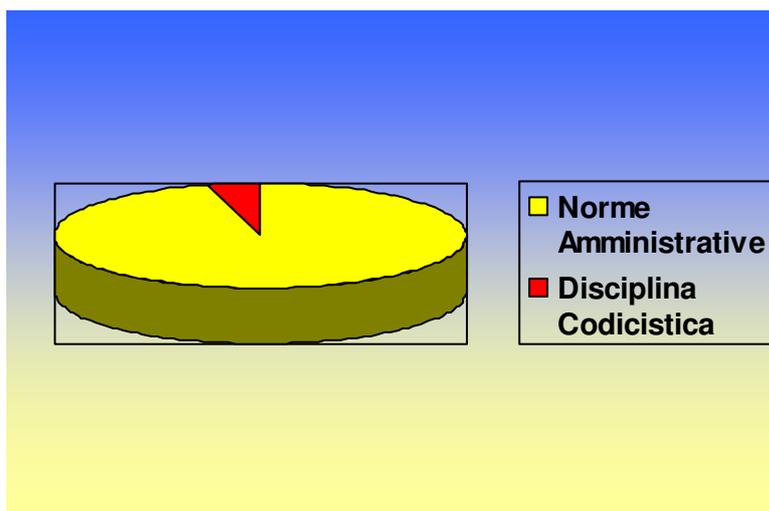


FIG. 3 Applicazione delle due tipologie di norme per l' 2009

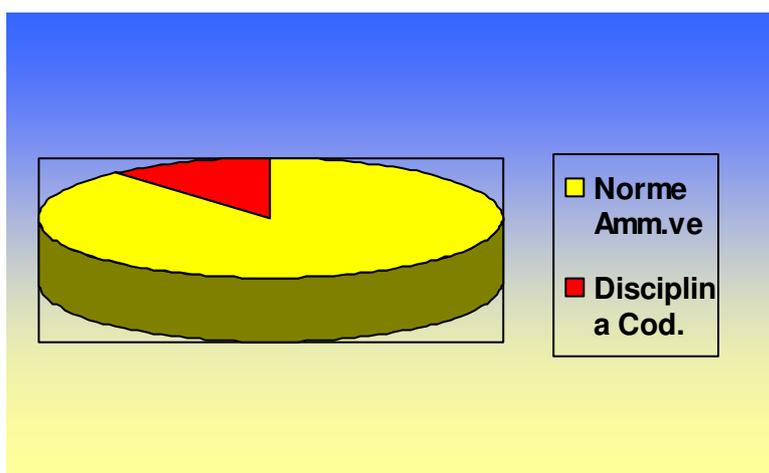


FIG. 4 Applicazione delle due tipologie di norme per l' 2008

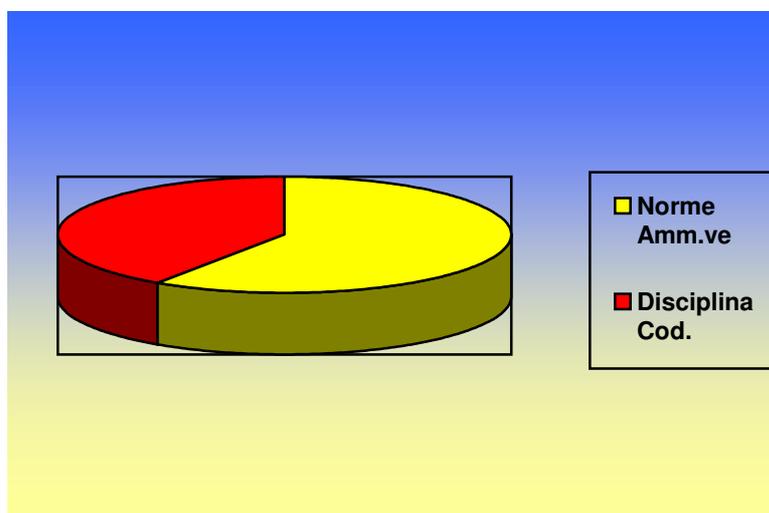


FIG. 5 Applicazione delle due tipologie di norme per l' 2007

Un' ulteriore analisi, tiene conto della diversa applicazione delle due differenti tipologie di norme in considerazione della diversa latitudine geografica del nostro territorio, distinguendo le tre macroaree **del Nord, del Centro e del Sud** del Paese; risalta subito agli occhi come si abbia un maggior numero di pronunciamenti in materia, nelle regioni del nord, rispetto al resto d' Italia. Ciò, in stretta correlazione con il fatto che il rumore rappresenta una variabile strettamente correlata al processo produttivo che inerisce le fabbriche che come è risaputo sono prevalentemente dislocate nel settentrione. Prevale ancora l'applicazione delle norme amministrative su quelle codicistiche anche scomponendo il dato aggregato dell' analisi precedente su base regionale, evidenziando come il problema si risolva in un' ottica di sistema (spesso tramite il ricorso a regolamenti comunali o condominiali) piuttosto che limitandosi ad una contesa tra privati. Come deve essere interpretata questa tendenza? Come una progressiva cedevolezza del diritto soggettivo?

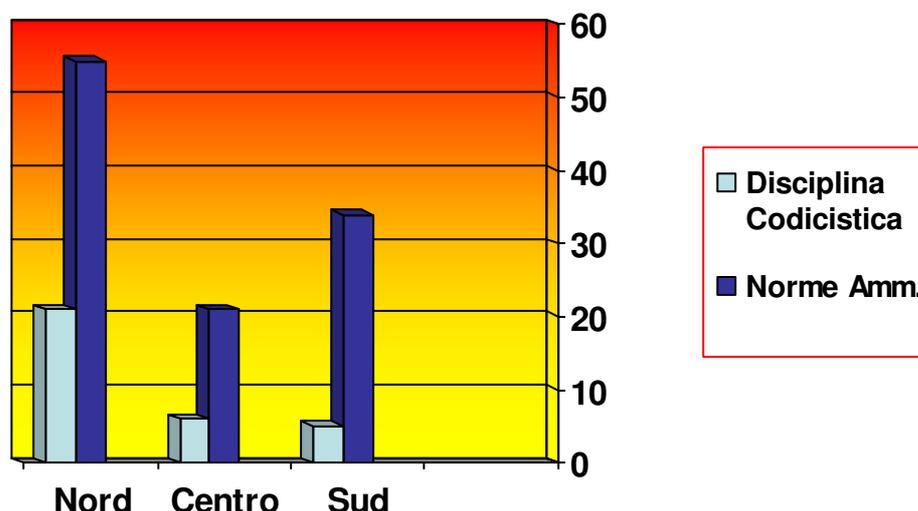


FIG. 6 Applicazione delle due tipologie di norme per area geografica

Nel grafico rappresentato in figura 7 viene rappresentato l' apporto dato dall' art. 9 della L. 447/95 rispetto al totale dei pronunciamenti giurisprudenziali in materia di inquinamento acustico; in esso viene

disciplinato il ricorso alle **ordinanze contingibili ed urgenti** che possono essere emanate dal Sindaco, o da altre autorità pubbliche, atte all'ottenimento di speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore tramite l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, quando sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente. Dalle deliberazioni dei tribunali, si evince come sia sufficiente la segnalazione di un solo cittadino ai fini dell'adozione del provvedimento in questione²⁴.

Sarebbero infatti sufficienti i rilievi fonometrici dell'ARPA e l'inerzia del responsabile a legittimare l'ordinanza, al fine di porre rimedio alla grave lesione del diritto alla salute, ove non sia possibile intervenire altrimenti, qualora il provvedimento assuma carattere temporaneo²⁵.

Tale disposizione non può essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nell'ambito della normativa di settore, in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento al Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica, ma rappresenta un potere di intervento amministrativo "non ordinario" che consente di ottenere l'immediato abbattimento delle emissioni in correlazione con l'art. 32 della Costituzione, allo scopo di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenuto conto che quest'ultimo ontologicamente rappresenta una minaccia per la salute pubblica.

Tutto ciò, avviene anche in ragione del carattere preventivo e non sanzionatorio che deresponsabilizza i frequentatori di un locale per gli schiamazzi notturni e qualora sia destinatario del provvedimento in questione, come abbiamo visto all'inizio, di solito viene tutelato tramite il ricorso con delle leggi di carattere amministrativo; rileverebbe infatti solo l'oggettiva riportabilità delle emissioni sonore all'esercizio dell'attività commerciale e la mancata adozione di cautele idonee a determinare la cessazione o le

²⁴ Cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. IV – Milano, 2 aprile 2008 n. 715

²⁵ Cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I – 2 gennaio 2008, n. 5

riduzioni delle emissioni stesse²⁶. Mentre nel periodo 2007-2008 v'è stata una contrazione, relativamente al ricorso a questo tipo di ordinanza, nel 2009 c'è stato un aumento nell'applicazione di tale tipo di disciplina che incide proporzionalmente molto di più che negli anni passati.

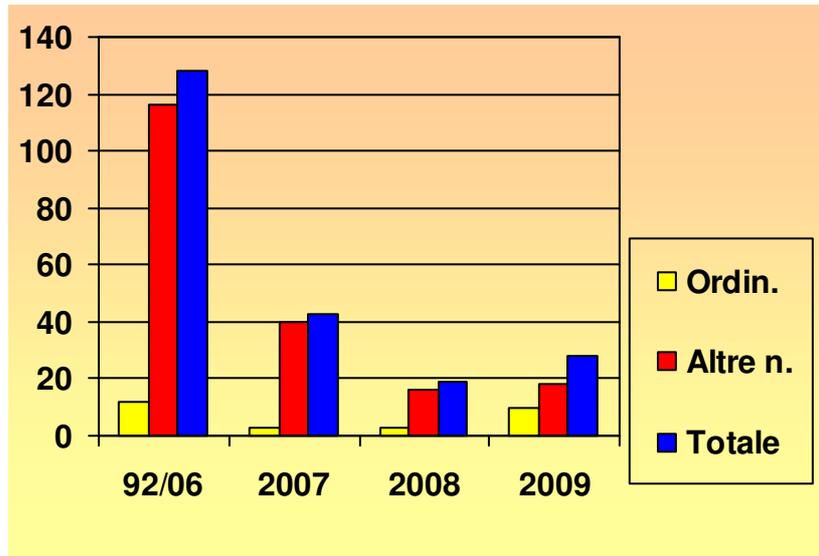


FIG. 7 Variazioni cronologiche circa l'applicazione dell'ordinanza contigibile ed urgente prevista dall'art. 9 della L. 447/95 rispetto alle altre norme

Un altro fattore di differenziazione è quello che tiene conto dell'applicazione del **criterio differenziale** che prevede l'applicazione di un margine di 3 dB nel periodo notturno e di 5 dB durante il giorno, come valore limite differenziale di immissione all'interno degli spazi abitativi (fig. 8). Secondo quanto è risultato dalla prassi giurisprudenziale, il superamento dei valori assoluti e differenziali di immissione è automaticamente qualificabile come superamento della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.²⁷ La giurisprudenza afferma come tali limiti non valgono in assenza di una classificazione acustica del territorio,²⁸ smentendo il dato in un successivo pronunciamento, dove si afferma che trovano

²⁶ Cfr. T.A.R. Puglia, Sez. I – Lecce, 21 maggio 2009 n. 1186

²⁷ Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I – 25 febbraio 2009 n. 410

²⁸ Cfr. T.A.R. Emilia Romagna PR 21/5/2008 n. 259

applicabilità immediata anche in assenza di una classificazione acustica²⁹.

Si giunge in questo modo, ad una casistica che racchiude esiti di segno contrario e che per questo motivo, richiederebbe una maggiore chiarezza in materia, scongiurando questi risultati dall'esito paradossale.

Un altro pronunciamento importante è quello che sancisce il divieto di contatto diretto tra zone di cui all' art.4, c. 1 lett. A) della L. 447/1995 esclusivamente tra zone territoriali inserite in classi acustiche con valori differenziali superiori a quello previsto dalla legge (5 dB)³⁰.

Viene esclusa la possibilità che enti pubblici territoriali possano introdurre valori limite di emissione o immissione diversi da quelli previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997³¹.

Inoltre è stato previsto che le immissioni possano essere motivo di applicazione dell' art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) nel momento in cui producano una vera e propria sindrome ansioso-depressiva nel soggetto che sistematicamente le subisce.³²

Un ultimo pronunciamento interessante prevede un distinguo tra la possibilità di determinare un danno esistenziale nel momento in cui si verifichi un superamento del limite di accettabilità cui consegua una lesione della serenità personale dell' individuo che può essere quantificata matrimonialmente; cosa ben diversa costituisce il danno biologico che si ha quando si configuri una vera e propria menomazione accertabile dell' integrità psicofisica³³.

C' è da dire però che la legge in questione nel fare i calcoli circa i livelli delle immissioni non tiene in considerazione un fattore fondamentale; infatti, nella valutazione a finestre chiuse si dovrebbe valutare il reale abbattimento operato in concreto dagli infissi visto che sicuramente esso sarà diverso a seconda del

²⁹ Cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I – 2 gennaio 2008 n. 5

³⁰ Cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II – 19 febbraio 2007, n. 714

³¹ Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III – 20/05/2009 n. 2770

³² Cfr. Tribunale di Tortona, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

³³ Cfr. Tribunale di Milano, sez. XII, sentenza del 21 ottobre 1999

modello che verrà in considerazione, che inciderà in maniera determinante nel livello di schermatura.

Negli anni 1992 - 2009, sembra che l' applicazione del criterio in questione, è stato in linea con l' applicazione di altri principi che

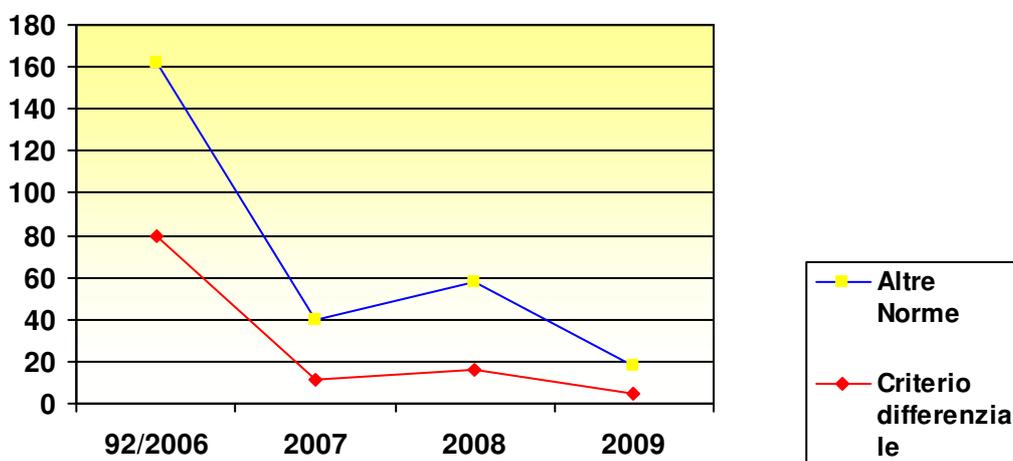


FIG. 8 Variazioni cronologiche circa l' applicazione del criterio differenziale previsto dall' art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 rispetto alle altre norme

Un ultimo distinguo è quello che si può fare in relazione a quanto esposto nel primo capitolo in relazione alla differenza tra gli strumenti di **prevenzione** del fenomeno e quelli posti a **protezione** (fig. 9); appare palese come si sia progressivamente ridotto negli anni, il ricorso a misure che prevedono il risarcimento del danno morale, biologico o esistenziale rispetto alle misure eccezionali di prevenzione.

In considerazione della irreparabilità del danno, sono in grande aumento, soprattutto nell' anno in corso, tutta una serie di pronunciamenti che hanno disposto misure eccezionali, che hanno troncato il fastidio da rumore prima ancora che ne potessero scaturire dei danni alle persone; in alcuni casi sarà lo stesso sindaco ad intervenire in via preventiva³⁴.

In altri casi, si può giungere anche alla limitazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali per conseguire il medesimo risultato³⁵; in altri ancora potrà essere oggetto dell' applicazione

³⁴ Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, n. 1410/1998

³⁵ Cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 30 novembre 2007, n. 3807

della disciplina preventiva, il c.d. criterio comparativo dell' art. 844 c.c.³⁶, di cui si è parlato nel primo capitolo.

Si presenta interessante anche la sentenza che sancisce la possibilità di cumulo tra le diverse forme di danno passate in rassegna³⁷. Dall' intervallo cronologico considerato risulta che, nell' anno in corso, si fanno sempre più limitati i casi in cui viene disposto il risarcimento del danno del soggetto che patisce l' inquinamento da rumore, mentre cresce considerevolmente il numero dei casi in cui si dispongono misure di prevenzione atte a scongiurare in origine, il verificarsi di tali effetti inconvenienti; ciò potrebbe essere sintomatico anche di una maggiore sensibilità in materia.

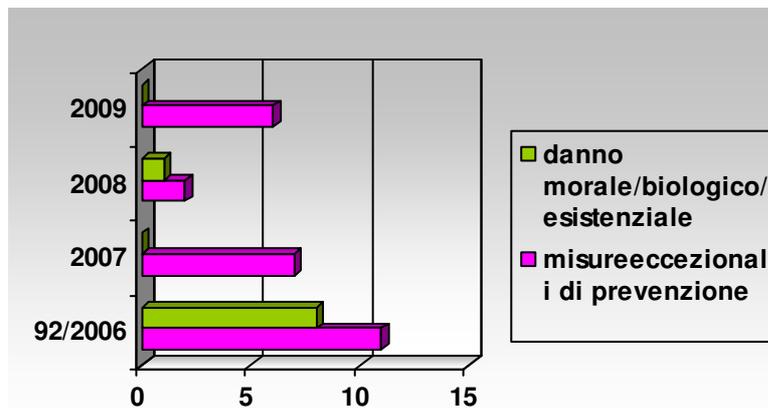


FIG. 9 Variazioni cronologiche circa l' applicazione delle due diverse tipologie di norme poste a tutela della salute con criteri preventivi o di protezione del fenomeno

Dall' analisi intrapresa, si denota come negli ultimi anni si sia alimentata una crescente consapevolezza in merito alla risoluzione del problema del rumore. Sempre più frequente è stato il ricorso a disciplinari tecnici e a norme di carattere amministrativo che hanno avuto con il problema in questione, un approccio pianificatorio tramite la predisposizione di idonei strumenti che provvedessero a progettare ambienti sempre più salubri per l' individuo. Altre norme, hanno disposto provvedimenti d' urgenza che

³⁶ Cfr. Tribunale di Latina, Sez. stacc. Gaeta, 19 maggio 2007, sentenza n. 723

³⁷ Cfr. Corte di Appello di Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003

scongiurassero la possibilità che si perpetrasse un danno irreparabile alla salute. Sempre più forte è l' orientamento a risolvere il problema in via preventiva sia al nord, quanto al centro che al sud del Paese, perché ci si è resi conto, che questa costituisce sicuramente la via maestra per un' efficace soluzione al problema, di cui tenere conto per una nuova concezione di società che sappia conciliare le esigenze produttive, con la tutela della salute.

6. I DATI DELL' INAIL

In Italia, la malattia professionale più diffusa è l' ipoacusia da rumore: tuttavia, sono diminuiti tra il 2000 e il 2004, i casi generati dalla permanenza in ambienti di lavoro rumorosi. Nel 2004, le patologie denunciate sono state quasi seimila, circa la metà rispetto a quelle del 2000³⁸.

In questo arco di tempo, le infermità legate all' udito, hanno rappresentato il 32% delle malattie professionali denunciate e il 42% dei riconoscimenti; ad esserne soggetti sono però quasi esclusivamente gli uomini, che arrivano al 97% del totale soprattutto nella fascia compresa tra i 35 e i 64 anni di età.

Le regioni maggiormente colpite sono la Lombardia, l' Emilia Romagna e il Veneto che da sole assommano oltre un terzo delle denunce; i settori più sottoposti sono l' industria (quasi il 51%), l' agricoltura (41%) i servizi (36,6%).

³⁸ http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PA... 07/08/2009

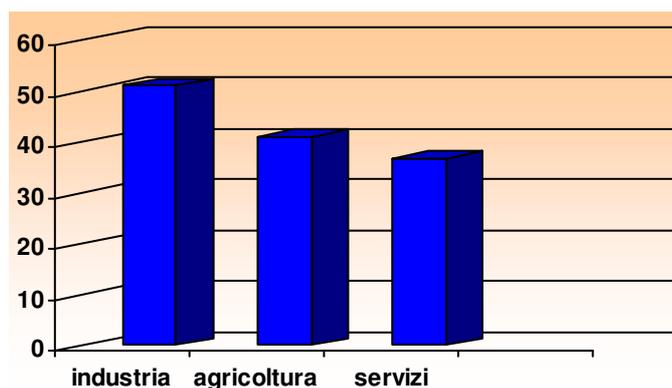


FIG. 10 Ripartizione dell' incidenza delle patologie da rumore per settore produttivo

I comparti più interessati sono quello delle costruzioni (16,5 %) e della metallurgia (11,6%), mentre poco rappresentati sono i settori del legno (2,1%) del tessile e dell' abbigliamento (2%)³⁹.

Alcune fasi di lavoro sono particolarmente rumorose come la martellatura, la scriccatura, la molatura, la punzonatura, la tranciatura, determinando la sensazione che più aumenta il contenuto tecnologico delle lavorazioni più decresce il rischio da rumore, come avviene in particolare nel settore della costruzione di apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici⁴⁰.

In materia si segnala la presenza della norma ISO 1999/90 che rappresenta un riferimento fondamentale per lo studio e la previsione del fenomeno tecnopatologico.

In essa si afferma un principio universalmente riconosciuto e cioè che l' innalzamento della soglia uditiva è determinato da quattro fattori, ognuno dei quali dà il suo contributo:

1. fattore umano: sesso ed età (presbiacusia);
2. fattore extralavorativo: tipo di società in cui vive il soggetto, più o meno rumorosa (socioacusia);
3. fattore farmacologico: uso di farmaci ortolesivi (chemioacusia)
4. fattore lavorativo (ipoacusia professionale)⁴¹

³⁹ http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PA..., 07/08/2009

⁴⁰ Cfr. U. Verdel, A. Iotti, R. Piccioni, *Danni Professionali da Rumore e Vibrazioni nel Periodo 1989-1999*, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali-PARTE I, pag. 403

⁴¹ Cfr. M. Mastrovito, R. D' Angelo, S. Sinopoli, G. Giommoni, F. Ruspolini, *Valutazione del Rischio di Otopatia ai Fini Assicurativi. Proposta Metodologica*, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali-PARTE I, pag. 415

Quanto proposto dovrebbe portare alla definizione di uno standard valutativo che permetta, da un lato di uniformare e validare tecnicamente i criteri assicurativi di validazione del rischio, considerando che il concetto di rischio esprime una probabilità di accadimento dell' evento dannoso caratterizzato da una determinata gravità; dall' altro di favorire la valutazione medico-legale del nesso causale per una più corretta gestione assicurativa dei casi denunciati⁴².

In Italia sono 37000 i casi di malattie professionali dovute al rumore ed alle vibrazioni, analizzate in maniera tale da rendere possibile un esame dei singoli fattori scatenanti in modo da individuare le principali fonti di rischio, così come elencate dal D.P.R. 336/1995.

Risulta come il grado di riduzione del fenomeno nel corso del tempo, a partire dalla fine degli anni '80 sia incontrovertibile. Ciò è frutto di una politica di intesa e di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro che, almeno per i rischi più classici, quali il rumore e le vibrazioni, fa ora riconoscere i propri frutti. Almeno in parte tutto ciò può aver conciso con l' entrata in vigore del D. Lgs 277/91 e del D. Lgs 626/1994, sebbene il fenomeno fosse in atto da prima dei pur desiderabili provvedimenti normativi⁴³.

7. LA FUNZIONE DELLA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

La comunicazione, rappresenta un aspetto strategico del fenomeno ambientale; le sue implicazioni etiche, organizzative, psicologiche e normative pongono diversi problemi al professionista del settore che, di volta in volta, si trova ad affrontare aspetti che ineriscono la persona e il suo rapporto con l' ambiente circostante.

⁴² Cfr. M. Mastrovito, R. D' Angelo, S. Sinopoli, G. Giommoni, F. Ruspolini, *Valutazione del Rischio di Otopatia ai Fini Assicurativi. Proposta Metodologica*, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali-PARTE I, pag. 417

⁴³ Cfr. U. Verdel, A. Iotti, R. Piccioni, *Danni Professionali da Rumore e Vibrazioni nel Periodo 1989-1999*, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali-PARTE I, pag. 410

Sta infatti nella sua abilità, riuscire a superare pregiudizi che portano a non dare al fenomeno una visione univoca, descrivendolo come una realtà inquadrata o solo come vincolo, o viceversa solo come opportunità, sconfinando nelle ipotesi più estreme, nel fanatismo o peggio ancora nella militanza politica.

Tali atteggiamenti, hanno raggiunto negli anni passati una radicalizzazione tale, che qualcuno ha parlato di una “casta del no” di orientamento politico trasversale, che si è caratterizzata per un puntuale disconoscimento di diverse iniziative economiche nel nostro Paese, con conseguente perdita di investimenti per decine di milioni di euro, ponendo in questo modo all’ evidenza, un problema collettivo di portata epocale.

Tuttavia, non bisogna mai dimenticare, che l’ informazione ambientale costituisce prima di tutto, un diritto dei cittadini sebbene, ciascuno la viva poi in maniera personale e, proprio per ciò, si rende consigliabile un modello comunicativo che tenga conto delle diversità culturali, economiche e sociali dei diversi individui.

In tal senso, la comunicazione deve rappresentare un processo dinamico, che necessita di un suo tempo per far sì che l’ individuo metabolizzi una consapevolezza che lo porti a pensare a se stesso, non come un atomo sparso del sistema, ma semmai come un soggetto integrato in una realtà molto più ampia e complessa. La rilevazione individuale e statistica, farà da guida al confronto con i bisogni interpretati dai professionisti rispetto a quelli espressi dai singoli, per colmare un divario tra quelle che sono le reali esigenze dei cittadini e la rappresentazione distorta che possono avere della realtà ambientale.

Il problema etico che ne consegue, afferisce alla funzione di controllo che deve svolgere la comunicazione nei confronti della comunità per scongiurare fenomeni come l’ inquinamento, suscitando una certa conflittualità a vari livelli: tra i singoli cittadini che devono scegliere quanta parte della propria autonomia sacrificare a vantaggio della collettività, tra gruppi che dovranno

confrontarsi con valori diversi; tra professionisti, che dovranno colmare divari di competenza e infine considerando la società nel suo insieme, intesa come soggetto che decide su l' allocazione delle risorse, la giustizia distributiva, i problemi legali.

La mediazione che ne scaturisce, deve sollevare il cittadino comune dal dover prendere decisioni al di sopra delle proprie capacità, consentendogli di poter valutare su fenomeni che richiedono conoscenze distribuite su diversi piani. Tali considerazioni, si fanno più pregnanti nel momento in cui si considera che spesso, vi è un divario generazionale tra chi assume tali scelte e chi ne beneficia; in nome della sostenibilità, bisognerà valutare infatti non tanto ciò che è bene oggi ma, cosa lo sarà in futuro per i nostri figli e come prepararli ad accettare scelte orientate in questa direzione.

Bisognerà profittare del dialogo costante, affinché si raggiunga gradatamente una cognizione diffusa del fenomeno ambientale sia per quanto riguarda la gestione ordinaria sia per quanto inerisce la gestione di calamità naturali nonché di incidenti di matrice antropica.

Se non si coinvolgono i cittadini nelle scelte ambientali, si creerà inevitabilmente un clima di diffidenza che alimenterà il sospetto di tradimenti e bugie, soprattutto in presenza di situazioni critiche.

8. AGENZIE NAZIONALI ED EUROPEA PER L' AMBIENTE: QUALE COMUNICAZIONE ?

Nell' aprile del 1993, a seguito di referendum, sono state sottratte alle AA.SS.LL. le competenze sui controlli ambientali che erano ad esse attribuite con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 affidando, dal punto di vista tecnico alle Agenzie Territoriali per l' Ambiente la funzione di comunicazione dei dati ambientali colmando il divario tra produzione di informazione e comprensione delle stesse.

Lo scopo del referendum era quello di rendere autonomo la cura del settore ambientale rispetto a quella del settore sanitario,

sebbene ancora forti restano i condizionamenti di una struttura centralizzata senza ramificazioni periferiche di controllo.

Tuttavia oggi, le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e provinciali (APPA) coordinate dall' ISPRA costituiscono un sistema federativo, che coniuga conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell' ambiente, così da diventare punto di riferimento tecnico-scientifico, per l'intero Paese.

Le Agenzie infatti, svolgono una consistente attività di controllo e vigilanza volta ad assicurare, da una parte un' azione ispettiva sul territorio, dall' altra una opportuna base di conoscenza dello stesso che consente la diffusione efficace verso le Istituzioni e verso il cittadino di informazioni relative alle condizioni ambientali e ai conseguenti rischi.

Una rassegna dei compiti delle Agenzie nel settore dell' acustica ambientale prevede i seguenti punti:

1. attività di controllo e vigilanza sul territorio a supporto di Province, Comuni, organi di magistratura, polizia giudiziaria, etc;
2. supporto tecnico-scientifico a Regioni, Province e Comuni nella predisposizione di atti di competenza di dette amministrazioni (per esempio piani di classificazioni comunali, piano regionale di bonifica acustica);
3. supporto alle Amministrazioni comunali in merito agli *iter* autorizzativi (valutazioni di impatto e clima acustico, attività in deroga);
4. attività di reporting ambientale, formazione ed informazione⁴⁴.

Allo scopo di veicolare la comunicazione ambientale presso le più disparate tipologie di lavoratori, in un contesto molto più grande, l' Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro ha predisposto un' animazione che ha per protagonista un personaggio di nome Napo che si trova a dover fare fronte ai diversi fattori di rischio, che normalmente si nascondono nel mondo del lavoro.

⁴⁴ Cfr. A. Papa, *Il rumore negli ambienti di vita*, Il Sole 24 Ore – Gennaio 2007

All' interno di questo simpatico cartoon, si trovano illustrati in maniera chiara, una serie di rimedi pratici, a diversi fattori che sono di solito forieri di incidenti sul lavoro; ad esempio in materia di rumore, in un episodio intitolato “un danno irreparabile”, si suggerisce al protagonista, di usare i tappi per le orecchie se non vuole causare danni al suo udito che comporterebbero il suo isolamento dalla società, o ancora in “gravidanza e rumore” gli si chiede di sostituire alla pressa, la collega in gravidanza, per non arrecare danni al feto. Ne seguono altri intitolati “sordo al pericolo”, “rumore in ufficio” e “se non ci senti sei solo”, che hanno lo scopo di fare prevenzione sui luoghi di lavoro⁴⁵.



9. DALLA COMUNICAZIONE AL MARKETING AMBIENTALE

Al giorno d' oggi l' ambiente, può costituire la variabile fondamentale per discriminare positivamente tra le aziende, attraverso una maggiore credibilità che si acquisisce presso i consumatori, sempre più sensibili a temi che riguardano il rispetto

⁴⁵ http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&pageLabel=PAGECOMUNICA&nextPage=Campane/info-325844266.jsp

⁴⁶ © Via Storia Company

della natura, nonché delle condizioni di umanità e sicurezza dei lavoratori.

Qualcuno parla di una rivoluzione paragonabile a quella informatica avvenuta nel trentennio che abbiamo alle spalle; in ambito turistico, si vanno affermando nuove offerte come l' agriturismo, che promuove l' enogastronomia; tramite itinerari del gusto è possibile coniugare la conoscenza dell' agricoltura, con la visita di tesori d' arte o di reperti storici, facendo sì che un ambiente integro costituisca sempre più l' obiettivo da raggiungere. In questo contesto, è il consumatore ad orientare l' offerta, senza lasciarsi imporre un prodotto confezionato; chi si trova ad operare in questo contesto, attua politiche di marketing strategico, atto a raggiungere determinati obiettivi tramite una programmazione di lungo periodo, ottenendo un certo posizionamento nel mercato, in rapporto alle altre aziende dello stesso segmento. Inoltre, periodiche verifiche dei risultati ottenuti, rendono possibile individuare quali sono i punti di forza e di debolezza del sistema di gestione, nonché le opportunità e le minacce del mercato. Altre verifiche consentono tramite politiche di prodotto, prezzo, punto vendita e promozione, di raggiungere altrettanti lusinghieri risultati.

La promozione dell' ambiente può avvenire sotto forma di esperienza, che può essere vissuta tramite la percezione sensoriale, ma anche tramite i sentimenti e le emozioni, creando ambienti in cui i cinque sensi cooperano armoniosamente alla percezione⁴⁷.

Così, una passeggiata in un ente parco dove è possibile ascoltare i suoni della natura, piuttosto che il soggiorno in un agriturismo dove c' è la possibilità di dedicarsi ad attività come la mungitura o la preparazione di formaggi nel silenzio di baite di montagna, costituiscono il luogo ideale per tale tipo di esperienza, in considerazione del forte valore emozionale generato dalla natura.

Bisogna quindi considerare il rispetto dell' ambiente, come qualcosa che conferisce valore aggiunto alle imprese, evitando l'

⁴⁷ Cfr. www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=306&id_area=143 26/10/09

atteggiamento persecutorio nei confronti delle realtà che inquinano, di modo che si possa giungere ad un concetto di club esclusivo di organizzazioni, che conferisce benefici d'immagine a tutte le imprese aderenti; è la logica dell' EMAS che tramite una registrazione in un elenco appositamente stilato dal Comitato Ecolabel Ecoaudit, dà visibilità ad una serie di organizzazioni presso il sito internet dell' ISPRA e che ha portato dal 1997 ad oggi, alla registrazione di 1152 realtà produttive⁴⁸.

In EMAS la comunicazione costituisce l' elemento fondamentale per l' efficace realizzazione del sistema di gestione ambientale, a tal punto da definire due procedure per la comunicazione di informazioni che seguono una linea interna ed una esterna all' organizzazione stessa⁴⁹. Con la comunicazione esterna ci si rivolge ai soggetti esterni al sito registrato, con cui si realizzeranno dei flussi *in-out* a seconda che l' informazione vada dall' interno verso l' esterno ed *out-in* nel caso opposto; con la comunicazione interna si vuole realizzare il coinvolgimento diretto dei dipendenti, al processo di gestione ambientale, con dei flussi che inevitabilmente potranno andare o dall' alto verso il basso e parleremo di modello *top-down*, o dal basso verso l' alto, secondo quanto acquisito in dottrina come modello della c.d. *bottom-up*⁵⁰.

10. LE INIZIATIVE DELL' AGENZIA EUROPEA

L' agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, è stata creata dall' Unione europea allo scopo di contribuire a soddisfare le esigenze informative nel settore della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. Con sede a Bilbao in Spagna, essa promuove il flusso di informazioni di carattere tecnico, scientifico ed economico tra tutti coloro che sono coinvolti nel processo di garanzia di condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

⁴⁸ http://www.isprambiente.it/certificazioni/site/files/EMAS/Emas_ElencoRegistrati.pdf

⁴⁹ Cfr. regolamento (CE) n. 196/2006, allegato I, punto I – A.4.3

⁵⁰ Cfr. Z. Beltrami, E. Cappelletti, A. Ioele *UNI EN ISO 14001 ed EMAS negli enti locali* - Il Sole 24 Ore pag. 68

L'agenzia, il 20 aprile 2005, ha celebrato la Giornata internazionale contro il rumore, con il fine di rendere l'Europa un luogo sicuro e sano per lavorare; in questo senso c'è da dire che il rumore costituisce un grave fattore di rischio correlato al lavoro che viene spesso trascurato e che può costare molto più dell'udito.

Esso infatti, può essere causa scatenante o fattore supplementare di danni alle orecchie, provocati dall'esposizione a sostanze pericolose, stress correlato al lavoro, maggiore rischio di infortuni sul lavoro e danni al feto durante la gravidanza. In tale direzione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha riconosciuto la perdita dell'udito in seguito all'esposizione al rumore, come "la malattia industriale irreversibile più diffusa" impedendo di fatto, alle persone che ne sono affette di operare al massimo delle loro capacità, ostacolandone la vita sociale e isolandole dal resto della società.

Il rumore correlato al lavoro interessa direttamente milioni di lavoratori, non soltanto nell'industria pesante, ma anche in settori in crescita quali i servizi, l'istruzione e l'intrattenimento; un terzo dei lavoratori europei è esposto a livelli elevati di rumore per più di un quarto della giornata lavorativa e quasi 40 milioni di lavoratori (l'equivalente dell'intera popolazione della Spagna), per essere uditi, sono costretti ad alzare la voce al di sopra del normale livello di conversazione per almeno la metà dell'orario di lavoro.

A tal proposito dal febbraio 2006 è entrata in vigore in tutti gli stati membri la direttiva 2003/10/CE, che fissa un valore limite di esposizione pari a 87 dB(A) che dispone che i rischi derivati dell'esposizione al rumore siano "eliminati alla fonte o ridotti al minimo"⁵¹.

11. CONCLUSIONI

Una realtà importante come l'ambiente necessita di una trattazione adeguata: in passato, una rappresentazione ormai da considerarsi

⁵¹ http://osha.europa.eu/it/press/press-releases/050420_EW2005_Launch_Int, 19/08/2009

datata, ne dava un' immagine settoriale per argomenti, mentre in realtà, la definizione corretta, sotto il profilo etimologico, sembra potersi attribuire al Galilei che, nel 1623, lo indica come "lo spazio nel quale si trovano una persona o un oggetto"⁵², da intendersi come la capacità di guardare alla complessità dell' insieme, non limitandosi ai singoli aspetti del fenomeno. Bisognerà sempre più giungere ad una visione omnicomprensiva, in grado di mettere in luce contemporaneamente tutti gli aspetti della realtà in questione. Queste considerazioni collocherebbero le esigenze di tutela ambientale, nell' ambito del diritto pubblico, pur se, in considerazione dell' impossibilità di costruire unitariamente la nozione di ambiente, si ritiene di difficile individuazione una situazione soggettiva riconducibile alla sfera dei diritti soggettivi veri e propri tanto che oggi, pertanto, più che di un "diritto dell' ambiente" qualcuno ha parlato di una aspettativa di "tutela ambientale"⁵³. In particolare, sin dai tempi più remoti, il rumore ha costituito un problema cui le diverse popolazioni hanno dovuto fare fronte. Si narra come, in età romana, fosse addirittura prefissato il giorno di transito in città dei carri che trasportavano le merci, proprio per evitare che il forte disturbo arrecato dalle ruote che rotolavano sul lastricato, potesse interferire con le altre attività che venivano svolte nell' *urbe*. Senza contare la precisione maniacale con cui greci e romani si dedicavano allo studio dell' acustica per la progettazione dei loro anfiteatri che sono giunti fino a noi come un autentico esempio di ingegneria ambientale, che testimonia la loro fulgida cultura. Qualcosa relativamente alle tecniche costruttive, ci è giunta attraverso l'opera di Vitruvio, un architetto romano del I secolo a.C., intitolata *De Architectura*.

⁵² Cfr. Cortellazzo Zolli, *Dizionario Etimologico della lingua italiana*, Bologna 1979.

⁵³ Cfr. Cavallo B., *Tutela dell' ambiente e sviluppo economico nel sistema amministrativo*, Contratto e impresa, 1992/2, 993 ss.

Anche se già all' epoca dall' esempio indicato, si manifesta il forte legame esistente tra rumore e processo produttivo, è solo con l' avvento della società industriale che le proporzioni del fenomeno assumono dimensioni preoccupanti, connotandosi in maniera peculiare, in maniera da incidere pesantemente sul normale svolgimento della vita dell' individuo, tanto da considerare ormai il ricorso al silenzio, come un fenomeno artificiale, cui giungere tramite la frequentazione di Beauty Farm, Agriturismi e luoghi di relax. Ancora oggi, sussistono forti lacerazioni tra chi si fa promotore dell' ambiente e chi è sensibile solo ai temi dello sviluppo industriale e della crescita economica. In questi mesi, in Italia, un caso esemplificativo è rappresentato dal potenziamento della linea ferroviaria tra Rho e Gallarate, che prevede la costruzione del terzo binario sull' intera tratta e del quarto binario in una sua parte. Ci sono ragioni forti a sostegno di questa opera: crea le condizioni per migliorare la vita ai pendolari, potenzia un collegamento importante per accedere alla fiera in vista dell' expo, risolve, per una parte del territorio milanese il problema del collegamento con Malpensa, aiutando a trasferire su ferro, una parte importante del traffico che oggi intasa le strade ed inquina l' aria. Solo una visione segmentata dell' ambiente, permette di considerare quest' opera come un intervento a suo favore, dimenticando come ciò che si recupera a livello di qualità dell' aria si perde sottoforma di disturbo alla quiete pubblica. La Regione Lombardia intanto avalla il progetto, dando poco peso alle implicazioni ambientali che presenta: vibrazioni, inquinamento acustico, l' urbanistica di comuni come Vanzago e Legnano, sconvolta dalla costruzione dei nuovi binari che dividono in due e separano le città, per effetto di barriere antirumore alte otto metri, senza contare la preoccupazione rispetto alla mancanza del piano di esercizio, che potrebbe anche significare passaggio di treni, anche merci, a tutte le ore del giorno e della notte. Tra pochi giorni il progetto definitivo sarà approvato e mandato al ministero, senza dare spazio a possibili rimedi ad una proposta che è stata cambiata

da un giorno all'altro e su cui ai comuni non è stato dato il tempo di studiare proposte alternative o lo stesso impatto che dovrebbero sopportare⁵⁴. Lo studio che abbiamo effettuato evidenzia queste criticità, dimostrando come, nonostante le difficoltà iniziali, che hanno fatto indurre taluno a pensare come non sussistessero i presupposti necessari per far fronte ad un problema complesso come l' inquinamento acustico, ad oggi la situazione appare più chiara. Numerosi sono stati gli interventi normativi per rendere la nostra situazione ambientale in linea con quanto disposto in ambito europeo. Tuttavia, sebbene sembrano fugati i dubbi circa la possibilità di ottenere tutela da parte del nostro ordinamento giuridico, ancora non si può del tutto considerare scongiurato il rischio che si prospettino tali casi limite, che non possono certo essere risolti tramite l' ancora frequente ricorso all' art. 844 c.c. In Inghilterra, sul tema il professore Stuart Sim dell' Università di Sunderland, sottolinea come l' inquinamento sonoro, così come lo chiamano gli esperti internazionali, può portare oltre che alla perdita dell' udito, anche alla scomparsa della consapevolezza di sé. Difatti il rumore, sarebbe un elemento della guerra condotta dalle forze del progresso economico contro l' individuo mentre religione, filosofia, musica, dimostrano come il silenzio non rappresenti l' assenza di qualcosa, bensì il fiume in cui naviga il pensiero umano; un fiume che ora rischia di prosciugarsi. Infatti, in città come Shanghai, Mosca e New York dove i cantieri lavorano ininterrottamente, si inibisce ai cittadini la capacità di generare pensiero in forma razionale, impedendo così che vi siano i presupposti per orientare le idee verso scelte che tengano conto dell' equilibrio tra uomo e natura, facendo sì che il problema si riproduca all' infinito; basti pensare a quanto sosteneva Cartesio con l' espressione "cogito ergo sum", che non si può certo contestualizzare in un fracasso spaventoso. Ecco così l' invito ad insorgere in difesa della quiete, citando la tradizione buddista, dei

⁵⁴ Cfr. www.cittàoggiweb.it 05/11/2009

quaccheri e dei monaci trappisti, per i quali il silenzio rappresenta la forma più assoluta di coscienza.

12. Bibliografia essenziale

Carlo Maria Grillo, Giovanna Brunetti, Fabrizio Rocca, **2003**, *Aria elettrosmog rumore: l'interpretazione giurisprudenziale: analisi degli orientamenti giurisprudenziali in tema di inquinamento da agenti fisici*, La Tribuna - Piacenza

C.S.R.A.F.A. Centro Siciliano per le Ricerche Atmosferiche e di Fisica dell' Ambiente, **1995**, *Atti della Giornata di Studio su Ambiente: Interdisciplinarietà, Prospettive e Sviluppi*, Messina

Albamonte A., **1989**, *Sistema penale ed ambiente*, Cedam Padova

A. Papa, **2007**, *Il rumore negli ambienti di vita*, Il Sole 24 Ore – Milano

Zeno Beltrami, Ernesto Cappelletti, Alessandro Ioele, **2006**, *UNI EN ISO 14001 ed EMAS negli enti locali* - Il Sole 24 Ore – Milano

REGOLAMENTO (CE) N. 196/2006 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2006 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004 e che abroga la decisione 97/265/CE

www.inail.it – M. Mastrovito, R. D' Angelo, S. Sinopoli, G. Giommoni, F. Ruspolini, *Valutazione del Rischio di Otopatia ai Fini Assicurativi. Proposta Metodologica*, Rivista degli infortuni e delle malattie professionali – parte I.

- U. Verdel, A. Iotti, R. Piccioni, *Danni Professionali da Rumore e Vibrazioni nel Periodo 1989 – 1999*, Rivista degli infortuni e delle malattie professionali – parte I.

www.ambientediritto.it

www.osha.europa.eu/it

www.isprambiente.it

www.comunitazione.it

www.cittàoggiweb.it